

## **5-00094 Chiarimenti in ordine alla compatibilità del regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati con la normativa europea sugli aiuti di Stato**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alla disciplina introdotta dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 in favore dei cosiddetti «lavoratori impatriati» che prevede un regime temporaneo di tassazione agevolata dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi assimilati a di quelli di lavoro dipendente, dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi d'impresa, finalizzato ad incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni. In particolare, l'Onorevole richiama la vigente previsione normativa in base alla quale tale regime si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla vigente legislazione unionale in materia di aiuti di importanza minore, cosiddetti «de minimis».

A tal proposito, l'Onorevole interrogante chiede di chiarire che «in tema di aiuti di Stato, nessuna limitazione sia applicabile al citato articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, per i lavoratori autonomi impatriati in considerazione della valenza generale che assume tale disposizione, in quanto non concede vantaggi fiscali in maniera selettiva rientranti nel novero delle disposizioni in tema di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea del 25 marzo 1957.».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue. L'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.147 (cosiddetto decreto internazionalizzazione) ha introdotto il «regime speciale per lavoratori impatriati», che è finalizzato ad incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni.

Il regime temporaneo di tassazione agevolata è applicabile ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai redditi di lavoro autonomo, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la loro residenza nel territorio dello Stato quando sussistono due presupposti:

- a) il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
- b) l'attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Tanto premesso, deve osservarsi che il comma 2 dell'articolo 8-bis (Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati) del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172 (come da ultimo sostituito dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58), prevede che le disposizioni recate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.147 del 2015 («lavoratori impatriati») si applichino nel rispetto delle condizioni e dei limiti della vigente legislazione europea in materia di aiuti di importanza minore, cosiddetti «de minimis». Il quadro normativo unionale di riferimento (aiuti di Stato), declinato ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede un divieto generale di concedere aiuti di Stato (articolo 107, paragrafo 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno. In tal senso, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione europea eventuali misure che intendono adottare e che siano suscettibili di tradursi in un aiuto di Stato. Gli aiuti di piccola entità, cosiddetti «de minimis», non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, in quanto non hanno un'incidenza significativa sulla concorrenza e sugli scambi.

La misura agevolativa in esame – che trova applicazione non in maniera generale ma nei confronti di determinati soggetti al ricorrere di specifiche condizioni – è rivolta sia a favore dei lavoratori dipendenti (o assimilati) sia, in particolare, a favore dei lavoratori autonomi e dei lavoratori che avviano una attività d'impresa (le misure fiscali agevolative concesse a tali ultimi soggetti ricadono nell'ambito della disciplina europea sugli aiuti di Stato). In ragione di quanto sopra, pertanto, non si può escludere che l'eventuale superamento dei limiti e delle condizioni delle disposizioni europee in materia di aiuti di importanza minore (cosiddetti «de minimis»), prospettati dall'Interrogante, possa attirare l'attenzione dei competenti Servizi

unionali sull'agevolazione di cui trattasi, la quale, in riferimento ai soggetti che svolgono attività economica, appare presentare profili di selettività e sembra, pertanto, suscettibile di integrare un aiuto incompatibile con le regole del diritto della concorrenza di matrice europea.